



98/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **61571 A, B, C, D** del registro di segreteria, promossi da:

- ...*Omissis*... (C. F. ...*omissis*...), nata a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola di Mario (C. F. DMRNCL61R28G478M; pec nicola.dimario@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326

-appellante principale -

contro

- PROCURA REGIONALE presso la Corte dei conti della Regione

Umbria, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

- ... **Omissis**... (C. F. ...*omissis*...), nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*...,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli
avv.ti Mario Rampini (C.F. RMPMRA45E09G478Y) e Simona Rossi (C.F.
RSSSMN75S61G478M), posta elettronica certificata:
mario.rampini@avvocatiperugiapec.it e
simona.rossi@avvocatiperugiapec.it ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone n. 44;

- ... **Omissis**... (C. F. ...*omissis*...), nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*...,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Francesco A. De Matteis (Pec:
francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it) e Marcello Cardì (Pec:
marcellocardi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del secondo difensore in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 51;

- appellati e appellanti incidentali -

-... **Omissis**... (C. F. ...*omissis*...), nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*...,
rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Alessandro Formica,
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Alessandro
Formica, alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it,

-appellato, non costituito-

- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del
Procuratore generale *pro tempore*;

-appellata-

per la riforma

della sentenza n. 16/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata in segreteria in data 9.04.2024 e notificata in data 11.4.2024

VISTI gli atti di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 aprile 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'avv. Nicola di Mario per ...*Omissis*..., l'avv. Francesco Augusto De Matteis per ...*Omissis*..., l'avv. Simona Rossi per ...*Omissis*..., e il V.P.G. Consigliere Chiara Vetro per la Procura generale. Nessuno è comparso per ...*Omissis*....

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria ha evocato in giudizio alcuni dipendenti del Comando della Polizia provinciale di Perugia, nelle persone di:

-... *Omissis*..., quale maresciallo maggiore con la qualifica di istruttore di vigilanza categoria C 1

- ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*..., quali Dirigenti della Polizia provinciale succedutisi nel tempo per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 445.591,20 (indicato in citazione, per mero errore di calcolo, in euro 446.206,05), quale danno cagionato all'Amministrazione di appartenenza per la *mala gestio* dei procedimenti concernenti i verbali

elevati per violazioni al Codice della strada, poiché, con condotte attive ed omissive, aventi anche rilevanza penale, avrebbero determinato la prescrizione di ingenti crediti vantati a tale titolo dall'Ente, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

In particolare, per i verbali contestati risultavano aperti tre procedimenti penali innanzi al Tribunale di Perugia a carico di ...*Omissis*... (R.G.N.R. 2017/6252-2020/2262 e 2020/3146), ove con richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico ministero aveva contestato alla predetta quaranta capi d'imputazione per vari reati, tra cui il delitto di peculato (art. 314 c.p.) e di falso (art. 479 c.p.), perché, in qualità di maresciallo maggiore con qualifica di Istruttore di vigilanza cat. C1, in servizio presso il corpo della Polizia provinciale di Perugia, aveva riscosso in contanti somme di denaro versate da soggetti destinatari di verbali di contestazioni di violazioni del Codice della strada, omettendo di riversarle all'Amministrazione di appartenenza. La Provincia di Perugia si era costituita parte civile nel processo penale, avviando un procedimento disciplinare a carico della ...*Omissis*..., sospesa dal servizio in attesa della definizione del processo penale.

Con la sentenza n. 16/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria di questa Corte, dopo avere parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con riguardo ai verbali non notificati nei termini, nel merito, ha parzialmente accolto la domanda attorea, ritenendo, per i vari tipi di irregolarità riscontrate nella gestione dei procedimenti di esazione delle multe, sussistente la responsabilità:

- della ...*Omissis*...: per dolo, con riferimento alle somme da lei riscosse in contanti e mai riversate alla Provincia di Perugia, nonché per gravissima colpevolezza, avendo per anni, senza titolo e professionalità, gestito i verbali in modo errato e negligente, determinando la perdita di pubbliche entrate;

- dei tre citati Dirigenti della Polizia provinciale succedutisi nel tempo (...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*...): per grave *culpa in vigilando*, per avere tollerato un contesto di caos organizzativo, anche per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte della ...*Omissis*..., omettendo di porre rimedio ad una situazione causativa di danno per l'erario.

La quantificazione del danno da mancata entrata contestato in citazione (euro 445.591,20, emendato dall'errore di calcolo), è stata tuttavia ridotta dal giudice territoriale (dapprima, equitativamente, al 50%, in considerazione della ricorrenza di alcune circostanze di carattere oggettivo, e poi di un ulteriore 25%, per la ritenuta responsabilità di altri soggetti mai evocati in giudizio), ad un importo totale di euro 167.096,70, di cui sono stati ritenuti responsabili tutti i prevenuti, condannati al pagamento in favore della Provincia di Perugia, nelle seguenti misure:

-...*Omissis*..., per la quota del 50%, pari ad euro 83.548,35;

-...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*..., per il restante 50% (ovvero, rispettivamente, euro 41.774,175; euro 33.419,34; ed euro 8.354,835).

La pronuncia ha anche disposto la condanna di tutti i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate in euro 2.683,35.

- 2. Con atto, notificato in data 5 giugno 2024, ha proposto appello principale avverso la sentenza del giudice umbro, ...*Omissis...*, affidato ai seguenti motivi:

1) *“Omessa valutazione di informazioni processuali di matrice documentale e dichiarativa (introdotte dalla Procura contabile, devolute negli scritti difensivi e illustrate nel corso della discussione orale) che, circoscrivendo l’esercizio di talune mansioni Codice della Strada, da parte del M.llo ...Omissis..., all’intervallo giugno 2012 - 16 ottobre 2017 (in luogo di quello ritenuto, in modo erroneo, dalla Corte a quo: “a far tempo dal 2009...negli anni 2011-2014...”, pp. 10 e 18 della pronuncia) elidono la fondatezza logico-giuridica della azione erariale promossa nei suoi confronti non risultando ella costituita garante (meno che mai esclusiva) della preservazione delle condizioni di esigibilità dei crediti maturati dal 2011 al 2014.*

Difetto di legittimazione passiva del M.llo ...Omissis... (già eccepita alle pp. 27, 28 e 32 della memoria di costituzione) in ordine alla affermata responsabilità per il danno patrimoniale arrecato alla Provincia di Perugia a causa della mancata esazione dei crediti inerenti alle sanzioni CdS elevate nel periodo successivo al 16 ottobre 2012 e nelle annualità 2013 e 2014 sul rilievo che, alla data del trasferimento volontario della dipendente al Servizio Demanio e Trasporti (i.e. 16

ottobre 2017) gli stessi risultavano ancora reclamabili dall'Ente territoriale.

Manca e/o mera apparenza del discorso giustificativo a sostegno dell'epilogo di giudizio. "

Secondo l'appellante il giudice territoriale avrebbe errato nell'affermare che la ...Omissis... si sarebbe occupata della gestione dei verbali "a far tempo dal 2009", e ciò per non aver adeguatamente valutato alcuni documenti, quali quelli comprovanti che "fino al giugno 2012, gli adempimenti funzionali alla corretta esazione dei crediti inerenti alle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Provinciale di Perugia per violazioni al Codice della Strada fossero stati riservati, di diritto ed in esclusiva, al Capitano ...Omissis... ...titolare della Posizione Individuale CdS", nonché quelli relativi al trasferimento della ...Omissis..., su sua richiesta, al Servizio Demanio e Trasporti in data 16.10.2017, quando erano ancora esigibili, da altri, i crediti di cui si discute, in particolare "le istanze creditorie dell'Ente sorte in epoca successiva al 16 ottobre 2012 e nel corso delle annualità 2013 e 2014", con conseguente "difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto al preteso danno erariale".

In altri termini, per l'appellante il giudice territoriale avrebbe errato nella delimitazione degli intervalli di tempo, relativi alle condotte addebitate alla prevenuta.

2) "Omessa valutazione delle circostanze storiche (devolute alle pagine da 16 a 21 della memoria di costituzione) che, escludendo ogni attitudine dimostrativa e/o anche solo latamente indiziaria degli indici

sintomatici valorizzati dalla Procura erariale a sostegno della attribuzione al M.llo ... Omissis... della qualifica di c.d. funzionario di fatto, se considerate, avrebbero, per il loro carattere di decisività rispetto al thema probandum (e in mancanza di altri elementi conoscitivi, neppure evocati in sentenza) inficiato la fondatezza giuridica e la stessa tenuta logica della motivazione di condanna. “

Per l'appellante il ruolo, attribuito alla ...Omissis... dal software in uso presso l'Ufficio, di Responsabile del procedimento non potrebbe suffragare la tesi attorea, confermata dal giudice territoriale, di una responsabilità, di fatto, della prevenuta, priva, in realtà, di investitura formale ad opera dei superiori, relativa al compito di controllare i termini di prescrizione delle multe.

3) *“Insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 314 c.p. per difetto assoluto di prova in ordine alla asserita appropriazione, da parte del M.llo ... Omissis..., delle somme dalla medesima ricevute in contanti dai destinatari di verbali per violazioni al CdS e conseguente mancanza di un preteso danno patrimoniale per l'Ente pubblico. “*

Per l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il fatto che le somme pagate in contanti alla ...Omissis... non sarebbero state poi oggetto di ulteriori richieste o intimazioni ad adempiere emesse dalla Provincia di Perugia (o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione) nei confronti dei trasgressori, per cui se ne potrebbe desumere che il denaro contante *“ha ricevuto una destinazione di scopo del tutto coerente con la finalità pubblicistica del potere possessorio”*, non avendo

la Procura contabile mai provato l'omesso riversamento nelle casse della Provincia degli importi ricevuti *brevi manu* dalla ...*Omissis*..., per cui alcun danno erariale sarebbe configurabile.

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con assoluzione della prevenuta. In via subordinata ha chiesto farsi ampio uso del potere riduttivo.

-3. Con atto, notificato in data 5 giugno 2024, ha proposto un corposo appello incidentale Stefano ...*Omissis*..., articolato in 59 pagine, affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Con riferimento alla posizione ricoperta dal ...*Omissis*... all'interno del Corpo, nel periodo di riferimento:

Il ...*Omissis*... ha premesso di aver rivestito il ruolo di vertice del Servizio di Polizia provinciale (dirigente e comandante del Corpo) solo *ad interim* e gratuitamente, in alcuni periodi (dal 1.1.2010 al 30.6.2011 e dal 1.5.2012 al 30.4.2015), ricoprendo presso l'Ente anche la carica di Direttore Generale della Provincia.

Ha poi illustrato le competenze di ciascuna struttura organizzativa, sulla base degli organigrammi dell'Ente, fondati sul modello gerarchico, che il primo giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione, specie per la posizione dei responsabili degli uffici competenti in materia di sanzioni al Codice della strada, ovvero i funzionari dott. ...*Omissis*... (titolare della Posizione Individuale "Codice della Strada e sicurezza della circolazione" e percettore del corrispondente trattamento

economico aggiuntivo) e la dott.ssa Rosa Maria Arcangeli (responsabile dell'Ufficio amministrativo Polizia provinciale, con il correlato trattamento economico percepito) e il diretto superiore dei due funzionari anzidetti (ten. col. ...*Omissis*..., al quale la ...*Omissis*... rispondeva direttamente), che, quale vice comandante, era stato delegato dal ...*Omissis*... allo svolgimento di *"tutte le funzioni gestionali, di verifica e di controllo delle attività del Corpo..."*, per cui le *"vere competenze e responsabilità direttive erano nelle mani del Vice-Comandante (...Omissis...)"*.

2) *"Error in iudicando. In via preliminare. Prescrizione."*

Per l'appellante la prescrizione dichiarata dal primo giudice per la sola categoria dei non meglio precisati *"verbali non notificati"* (ovvero quelli in cui è spirato il termine decadenziale di 90 giorni per far valere la pretesa erariale, *ex art. 201 del Cds*), dovrebbe estendersi a tutte le restanti cinque categorie di verbali indicati in sentenza, considerato anche l'altro termine, di prescrizione di 5 anni, previsto dalla normativa di settore (art. 28 della legge n. 689/1981). L'atto di messa in mora della Procura territoriale risalente al 20.3.2021 sarebbe dunque intempestivo, e comunque non efficace nei confronti di tutti i prevenuti, per cui l'azione erariale nei confronti del ...*Omissis*..., sarebbe stata esercitata quando era *"prescritta, per intero o quasi"*.

3) *"Error in iudicando. In subordine, nel merito ed in via principale. Sull'elemento oggettivo... Inaddebitabilità del danno al Dott. Stefano ...Omissis..."*

Per l'appellante nessun addebito potrebbe essergli mosso per il danno da mancata entrata (che si realizzerebbe solo al momento in cui viene a scadenza il diritto alla riscossione, come da sentenza delle SS. RR. di questa Corte n. 27/2021), poiché al momento di cessazione dall'incarico di Dirigente (30 aprile 2015), i crediti della Provincia erano ancora esigibili, per cui, se mai, la responsabilità, per non aver evitato la prescrizione e per non essersi attivato per la riscossione, sarebbe del Dirigente subentrato, ovvero del ...*Omissis*....

4) *"Insussistenza dell'elemento oggettivo (condotta antigiuridica e nesso di causalità)"*

Secondo l'appellante la sentenza avrebbe errato nell'attribuire al ...*Omissis*... una responsabilità oggettiva derivante dalla posizione ricoperta di vertice dell'Ufficio, considerato anche il modello organizzativo della Provincia, e la concreta presenza di altri soggetti responsabili nella materia in esame (...*Omissis*..., ...*Omissis*..., oltreché ...*Omissis*... e ...*Omissis*..., tuttavia mai evocati in giudizio). Egli avrebbe ignorato le mansioni "di fatto" svolte dalla ...*Omissis*..., per assenza di segnalazioni o di denunce di disfunzioni (le prime risalgono al 2017 e coinvolgerebbero il suo successore ...*Omissis*..., che inoltrò infatti formale denuncia di danno), tant'è che nemmeno era in possesso delle *password* necessarie per gestire i singoli procedimenti, che comunque non avrebbe dovuto controllare. Le dichiarazioni acquisite nel corso dell'istruttoria non sarebbero idonee a dimostrare la conoscenza dei fatti, in quanto, al più riferite *"all'intero Comando"*, ove il ...*Omissis*... lavorava

in una diversa sede di servizio rispetto agli uffici periferici, per i quali aveva disposto una delega di funzioni al Vice-comandante ...*Omissis*...

La relazione dell'...*Omissis*..., responsabile del Servizio finanziario, confermerebbe l'assenza di irregolarità e l'attivazione del ...*Omissis*... per una ricognizione dei crediti. Né rileverebbero le pronunce della locale Sezione regionale di controllo di questa Corte in tema di bilanci, poiché le percentuali delle riscossioni sarebbero in linea con il dato nazionale.

5) *"Error in iudicando. Sempre in subordine, nel merito ed in via principale. Sull'elemento soggettivo"*

Secondo l'appellante alcun addebito potrebbe esserle mosso per *culpa in vigilando* descritta dal primo giudice, anche per aver migliorato l'efficienza della struttura, con l'introduzione del sistema della ricognizione periodica dei verbali. Avrebbe dunque errato il giudice territoriale nel non distinguere la sua condotta rispetto a quella degli altri due dirigenti condannati. Non sarebbe mai venuto a conoscenza della usurpazione delle funzioni ai dipendenti ...*Omissis*... e ...*Omissis*... (tollerata da loro stessi, pur avendo percepito i correlati emolumenti), ad opera della ...*Omissis*..., unica responsabile dei fatti, la cui condotta sarebbe idonea a rendere causalmente irrilevante qualsiasi ipotetico ruolo avuto.

6) *"In ulteriore subordine. Error in iudicando. Sulla quantificazione dell'importo ascritto a danno erariale e, comunque, sulla quota di responsabilità addebitati al dott. ...Omissis..."*.

Secondo l'appellante la quantificazione del danno operata in sentenza sarebbe eccessiva, sia in generale, in quanto lontana dalle percentuali medie di riscossione dei crediti per cui si discute, sia per la quota addebitata al ...*Omissis*... (20%).

7) *"In estremo subordine. Potere riduttivo"*

L'appellante ha chiesto, infine, di far uso del potere riduttivo.

Ha concluso per la riforma della sentenza gravata, ed in particolare per la dichiarazione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ascrivito al ...*Omissis*..., ed in subordine per l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale, ed in ulteriore subordine per la riduzione del danno e dell'addebito. Spese di entrambi i gradi vinte.

- 4. Con atto, notificato in data 6 giugno 2024, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza umbra, ...*Omissis*..., affidato ai seguenti motivi:

1) *"Precisazione nella ricostruzione in fatto - erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 167 c.g.c."*

Secondo l'appellante il Collegio di prime cure avrebbe errato nella determinazione della durata dell'incarico del prevenuto di Dirigente comandante del Corpo di Polizia provinciale, in quanto decorrente dal 1° maggio 2015 e fino alla data del 30 aprile 2019 (e non invece del 30 novembre 2019, come invece indicato in sentenza), durata rilevante ai fini

della riduzione della percentuale di responsabilità (25%) a lui attribuita in sentenza.

2) *“Erroneità della sentenza - insufficienza e contraddittorietà manifesta - motivazione apparente - violazione dell’art. 39 c.g.c. - violazione dell’art. 1 della legge n. 20/1994”*

Ad avviso dell’appellante la sentenza avrebbe condannato i tre dirigenti dell’Ufficio di Polizia provinciale in modo generico ed unitario, ovvero senza distinguere le rispettive condotte e posizioni, con una motivazione *generica, tautologica ed insufficiente*, in cui la responsabilità deriverebbe, in modo oggettivo, dalla posizione organizzativa ricoperta dai prevenuti.

3) *“Erronea valutazione e/o omesso esame di fatti ed elementi decisivi per la controversia - violazione dell’art. 1 L. n. 20/1994”*

Secondo l’appellante la sentenza avrebbe affermato la sussistenza di una *culpa in vigilando* in capo al prevenuto, insussistente nel caso in esame, ove i doveri di controllo sarebbero stati di competenza di altre figure. Peraltro, la ...*Omissis*..., in quanto maresciallo, dipendente di categoria C, avrebbe potuto svolgere tutte le funzioni relative al procedimento notificatorio delle sanzioni contestate, operando nel sistema informatico del Corpo. Inoltre, il ...*Omissis*..., prima del trasferimento della ...*Omissis*... ad altro ufficio (ottobre 2017), mai avrebbe ricevuto segnalazioni di disservizi o rilevato disfunzioni dell’Ufficio, neanche dalla ...*Omissis*..., capo dell’ufficio della ...*Omissis*..., maresciallo che aveva accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate per l’iscrizione a ruolo

delle multe (sin dall'accreditamento del 25.2.2015-e sino alla revoca del 12.12.2017), a lui stesso invece precluso.

Il ...*Omissis*..., sebbene ignaro di malfunzionamenti interni all'Ufficio, avrebbe anche affiancato il maresciallo ...*Omissis*... alla ...*Omissis*..., al fine della gestione dei verbali in contestazione, e le perplessità sarebbero emerse solo dopo il trasferimento della ...*Omissis*... (ottobre 2017) e l'accreditamento al portale della Agenzia delle Entrate (novembre 2017), poi esitate nella denuncia di danno alla Procura contabile (2018), ritenuta una aggravante della responsabilità del ...*Omissis*... dal primo giudice, per la sua tardività, pur in presenza di un comportamento fraudolento della ...*Omissis*..., non adeguatamente considerato nella sentenza umbra, come anche il comportamento del prevenuto per limitare il danno con l'invio di avvisi bonari e l'iscrizione massiva a ruolo delle multe ancora esigibili.

4) *"Omesso esame di fatti decisivi per la controversia - violazione dell'art. 30 c.g.c. - violazione dell'art. 1 della L. n. 20/1994"*.

Secondo l'appellante il giudice territoriale non avrebbe considerato le difficoltà dovute al particolare contesto organizzativo in cui il prevenuto si sarebbe trovato a svolgere le proprie funzioni di comandante, per la riallocazione del personale delle Province dovuta alla cd. *Riforma Delrio*, il sisma del 2016, ed altri eventi eccezionali.

5) *“Difetto di motivazione - contraddittorietà e manifesta illogicità - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 c.g.c., nonché dei principi in materia di responsabilità amministrativa di cui alla l.n. 20/1994”*

Secondo l'appellante la responsabilità preminente ascritta dalla sentenza in capo alla ...*Omissis*... avrebbe dovuto determinare una condanna della medesima al pagamento di una quota di danno superiore al 50% del totale. Il giudice territoriale, con motivazione contraddittoria ed illogica, avrebbe invece ritenuto equivalenti le responsabilità di tutti i prevenuti condannando la ...*Omissis*... per la percentuale del solo 50%, come anche gli altri convenuti (congiuntamente considerati).

6) *“Difetto di motivazione - insufficienza - contraddittorietà ed illogicità manifesta - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 c.g.c., nonché dei principi in materia di responsabilità amministrativa di cui alla l. n. 20/1994 - violazione dell'art. 17 D.lgs. n. 165/2001 - omessa ed erronea valutazione degli elementi di prova”.*

Secondo l'appellante la percentuale di responsabilità virtuale riconosciuta in sentenza, per il coinvolgimento di *altri* soggetti diretti superiori della ...*Omissis*..., tuttavia non evocati in giudizio (quantificata nella ridottissima percentuale del 25%), non sarebbe supportata da adeguata motivazione, tenuto conto dei compiti di controllo e vigilanza previsti nel modello organizzativo della Provincia (in capo al vice comandante ...*Omissis*..., alla Posizione individuale ...*Omissis*..., alle responsabili ...*Omissis*... e ...*Omissis*..., e al Segretario generale

...*Omissis*...) che avrebbero dovuto condurre alla determinazione di responsabilità maggiore del richiamato 25%.

7) *“Sulla quantificazione del danno - genericità della motivazione - errata quantificazione del danno”*

L'appellante ha riproposto le contestazioni in ordine alla quantificazione del danno, già sollevate in primo grado, e *“ferma la statuizione in ordine alla riduzione del 50%”* del danno disposta dal giudice territoriale, ne ha chiesto una ulteriore riduzione, a vario titolo (per la possibilità di recupero per i cd. procedimenti “riattivati”; l'estinzione del credito già maturata al momento dell'insediamento del prevenuto; i verbali con fascicolo vuoto, ovvero privo di documentazione utile alla iscrizione a ruolo; l'invio di lettere di messa in mora; la responsabilità anche della dott.ssa ...*Omissis*...; le percentuali di riscossione del periodo, etc.), rilevando l'erronea quantificazione in sentenza anche con riguardo alla ripartizione di responsabilità con gli altri prevenuti e, in ultimo, invocando l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con proscioglimento del prevenuto e, in subordine, per la rideterminazione del danno, anche con ampio uso del potere riduttivo dell'addebito. Spese vinte.

- 5. Con atto, notificato in data 4.09.2024, la Procura regionale ha proposto un corposissimo atto di appello incidentale di 241 pagine, ove, riassunti tutti gli accadimenti di primo grado, ha

trascritto le deposizioni testimoniali rese nel dibattimento penale successivamente al deposito della sentenza impugnata, che comproverebbero le condotte antigiuridiche della ...*Omissis*... e dei tre Dirigenti prevenuti in giudizio.

La Procura territoriale, rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per il convenuto ...*Omissis*..., l'ha ritenuta ingiusta per i seguenti motivi:

1) *"Sul capo I della decisione. Violazione dell'art. 1, l. n. 20 del 1994.*

Violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c."

Con riferimento alla parziale prescrizione dell'azione erariale dichiarata dal primo giudice per la categoria dei verbali non tempestivamente notificati dall'Ufficio (ovvero quelli con *dies a quo* individuato nel quinquennio decorrente dal novantesimo giorno dall'accertamento dell'infrazione, ex art. 201 del Codice della Strada) la Procura territoriale ne ha evidenziato l'erroneità, considerato che, stante il doloso occultamento, il *dies a quo* dovrebbe coincidere, per tutte le poste di danno, con l'informativa del PM ordinario sull'esercizio dell'azione penale resa alla Procura erariale (in data 13.9.2019), ovvero in data non antecedente la scoperta delle illegittimità (trasferimento della ...*Omissis*... ad altro ufficio in data 17.10.2017, o audizione richiesta al PM erariale dalla Dott.ssa ...*Omissis*..., subentrata al Comandante, il 24.11.2017), tenuto conto del rituale atto di interruzione del termine e costituzione in mora di tutti i presunti responsabili, notificato in data

25.3.2021 e della conseguente citazione introduttiva del giudizio in data 20.10.2022.

2) *“Sul capo 5 della decisione”. Violazione dell’art. 1, l. 20 del 1994.*

Violazione dell’art. 1226 c.c.”

Con riguardo alla quantificazione del danno operata in sentenza, la Procura territoriale ne ha contestato la riduzione, in via equitativa, ad un importo eccessivo e privo di adeguata giustificazione, pari al 50% del danno contestato, in quanto i documenti depositati in esito alla istruttoria condotta dalla Procura e dalla Provincia di Perugia, fornirebbero certezza su ogni aspetto di rilevanza, “verbale per verbale”, non potendo incidere in alcun modo sulla riduzione equitativa la voce indicata dal giudice territoriale, con riferimento ai crediti “prescritti” o a quelli “minori”, non iscritti a ruolo.

3) *“Ancora sul capo 5 della decisione. Violazione dell’art. 1, l. 20 del 1994”*

Per la Procura territoriale anche l’ulteriore riduzione del danno nella misura del 25%, per la responsabilità di altri soggetti *“diretti superiori della ...Omissis...”*, non evocati in giudizio, sarebbe priva di adeguata giustificazione, in quanto i “diretti” superiori non avrebbero alcuna corresponsabilità (la dott.ssa *...Omissis...*: per avere collaborato fattivamente nelle indagini, anche *sua sponte*; il vice comandante *...Omissis...*: in quanto privo di compiti amministrativi suoi propri, non potendo supplire la delega del comandante *...Omissis...* in quanto

illegittima per genericità delle funzioni delegate; lo ...*Omissis*...: non essendo emerse mancanze nello svolgimento dei doveri d'ufficio)

4) *"Sui capi 3.1 4 e 5 della decisione. Violazione dell'art. 1, legge n. 20 del 1994"*

Per la Procura territoriale la sentenza di primo grado avrebbe errato nella qualificazione dell'elemento soggettivo, che sarebbe a titolo di dolo diretto per tutte le poste di danno addebitate alla ...*Omissis*... (e non invece a titolo di dolo per quelle con rilievo penale e di mera colpa grave per quelle non rilevanti penalmente, come ritenuto dal primo giudice) e a titolo di dolo eventuale per tutti i tre Dirigenti succedutisi nel tempo (e non solo a titolo di colpa grave, come indicato dal primo giudice). In ipotesi, la responsabilità della ...*Omissis*... sarebbe dolosa, e, in via sussidiaria, gravemente colposa per altri convenuti.

5) *"Riproposizione delle domande"*

La Procura territoriale ha, poi, riproposto le domande non accolte in primo grado e contestato la fondatezza degli avversi appelli di ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*... (riconoscendo, per quest'ultimo, fondata solo la questione della riduzione del periodo di permanenza in servizio).

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata *"ferme restando le statuizioni emesse nei confronti del sig. ...Omissis... passate in giudicato"* e *"previa reiezione dei gravami proposti da ...Omissis..., ...Omissis... e ...Omissis..., in via principale affermare le responsabilità dolosa dei suddetti*

Sigg.ri ...Omissis..., ...Omissis... e ...Omissis... ..e per l'effetto condannarli a risarcire, in via solidale e per l'intero, i danni prodotti da liquidarsi nella somma complessiva di €. 445.591,20 in favore della Provincia di Perugia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio, ovvero, in subordine, affermare le responsabilità, in via principale e a titolo doloso, di ...Omissis..., e, per l'effetto, condannarla a risarcire i danni prodotti liquidati nella somma complessiva di €. 445.591,20 nonché affermare le responsabilità, in via sussidiaria a titolo gravemente colposo pro quota parziaria, di ...Omissis... e ...Omissis... e, per l'effetto, condannarli a risarcire i danni prodotti liquidati nella somma complessiva di €. 445.591,20, nella misura di €. 229.212.11 quanto a ...Omissis... e nella misura di €. 174.627,19 quanto a ...Omissis..., ovvero condannare ...Omissis... e ...Omissis... ai diversi importi - comunque maggiori rispetto agli importi di cui alle condanne pronunciate nei confronti degli stessi con la sentenza appellata - o secondo le differenti quote che saranno ritenute di giustizia...in favore della Provincia di Perugia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.”

-6. Con memoria, in data 31 marzo 2026, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, contestando ciascuno degli appelli delle parti private, in quanto ritenuti infondati:

- ha invocato la radicale riforma della sentenza umbra, in accoglimento integrale delle richieste conclusive formulate

nell'appello incidentale del Procuratore regionale, al quale ha fatto rinvio;

- ha precisato che i tre procedimenti penali a carico di ...*Omissis*... , dopo la riunione, sono stati definiti dal Tribunale penale di Perugia con sentenza n. 1872 del 15.1.2026, *“che ha in parte dichiarato l'intervenuta prescrizione ma, per alcune delle condotte di peculato e di falso, ha dichiarato la ...Omissis... colpevole condannandola, tra l'altro, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”*

Ha concluso, previa riunione delle impugnazioni in quanto proposte avverso la medesima sentenza, per:

“- l'accoglimento dell'appello di parte pubblica, con modifica delle parti oggetto della relativa impugnazione;

- il rigetto degli appelli di parte privata, in quanto infondati;

- la condanna degli appellanti privati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.”

Ha depositato copia della sentenza del Tribunale penale di Perugia n. 1872 in data 15.1.2026, successiva al deposito della sentenza impugnata.

-7. Con memoria, in data 3 aprile 2026, la difesa della ...*Omissis*... ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo il rigetto del gravame incidentale proposto dalla Procura erariale in quanto “inammissibile, irricevibile, e/o infondato”, considerato che alcuni capi della sentenza di primo grado sarebbero ormai coperti dal giudicato per superamento dei termini decadenziali *ex art. 178 c.g.c.*, e domandando,

in via subordinata, la riduzione, ex art. 1, commi 1 *bis* e 1 *octies* della legge n. 20/1994 della quota di danno ascrivibile alla ...*Omissis*... ad euro 25.064,50, considerato il concorso prevalente della Amministrazione danneggiata nella causazione del nocumento erariale.

- 8. Con memoria, in data 2 aprile 2026, la difesa del ...*Omissis*... ha contestato l'appello incidentale avversario ed insistito per l'accoglimento del proprio, con riforma della sentenza impugnata anche alla luce delle previsioni contenute nella sopravvenuta legge n.1/2026 (sia con riguardo alla prescrizione quinquennale decorrente "dal fatto" e non dalla conoscenza, sia perché non vi sarebbe occultamento doloso, visto che tutti sapevano; inoltre il ...*Omissis*... non avrebbe addebiti per occultamento doloso, per cui per la sua posizione vi sarebbe senz'altro prescrizione dall'"evento di danno" (art. 1, comma 2, L. 20/1994); sia con riguardo alla colpa grave, esclusa dalla tassativa indicazione enucleata dalla nuova norma (art.1, comma 1, L. 20/1994), sia con riguardo al dolo eventuale, come riformulato dalla norma sullo scudo erariale, mai comprovato dalla parte pubblica (art. 1, comma 1, L. 20/1994); sia per la quantificazione del danno, non coincidente con le tabelle di calcolo, per le modiche riscossioni stimate a livello nazionale e provinciale, la cui incertezza lo renderebbe quantificabile con l'equità; sia con riguardo al concorso di altri soggetti non evocati in giudizio (comma 1 *quater* L. 20/1994), sia per l'abbattimento del danno del 30% (comma 1 *octies* L. 20/1994).

-9. Con memoria, in data 2 aprile 2026, la difesa del ...*Omissis*... ha insistito per l'accoglimento dell'appello, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 1/2026, in tema di prescrizione, colpa grave, e potere riduttivo, per le quali ha chiesto al Collegio "*una nuova valutazione delle condotte*". Ha chiesto la reiezione dell'appello formulato dalla Procura regionale in quanto inammissibile (tardività in quanto appello autonomo, e non incidentale, *ex art. 184 del c.g.c.*).

L'appello è stato altresì ritenuto infondato, sia con riguardo alla prescrizione ed all'assenza di un occultamento doloso ascrivibile al prevenuto, cui sarebbe peraltro stata contestata una mera condotta omissiva; sia con riferimento alla riduzione del danno operata in sentenza, ove, per un danno incerto *ab origine* e comunque addebitabile anche ad altri in un ufficio dove operavano numerosi colleghi della ...*Omissis*..., sarebbe condivisibile l'utilizzo della quantificazione in via equitativa. Inoltre, non vi sarebbero prove quanto all'ipotizzato elemento soggettivo del dolo, né alcuna colpa sarebbe ascrivibile al ...*Omissis*..., che, dopo esser venuto a conoscenza dei fatti, si sarebbe fattivamente adoperato con l'invio di 400 lettere bonarie, il cambio del software gestionale, e l'iscrizione massiva a ruolo.

Sulla riproposizione delle domande non accolte, ha messo in luce l'inammissibilità, anche per assenza di interesse della Procura territoriale su questioni non pretermesse dal giudice territoriale, e l'infondatezza, lamentando anche la violazione della norma che impone il rispetto del

principio di sinteticità degli atti, stante le consistenti 250 pagine di cui si compone l'appello della Procura contabile umbra.

-10. All'udienza odierna i difensori delle parti presenti ed il rappresentante della Procura generale hanno approfonditamente illustrato le rispettive posizioni, insistendo per le conclusioni in atti, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla cd. legge Foti del 7 gennaio 2026, n. 1.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

-11. In via preliminare, il Collegio rileva che gli appelli all'odierno esame sono stati proposti nei confronti della stessa sentenza e, pertanto, come richiesto dalla Procura generale, ne dispone la riunione, ai sensi dell'art. 184, co. 1, c.g.c.

Prendendo spunto dalle considerazioni svolte dalla difesa del ...*Omissis*..., con riguardo all'inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla Procura erariale, in quanto *"viola il principio di sinteticità essendo composto di ben 241 pagine, 150 delle quali contengono l'esposizione del solo fatto..."* e da quelle, più velate, specularmente contenute nelle conclusioni della Procura generale con riguardo ad *"un atto di 59 pagine...nei confronti di una sentenza di 34 pagine"*, il Collegio rammenta l'orientamento giurisprudenziale per cui *"In via preliminare, deve essere rilevata l'estrema prossimità del gravame alla soglia della inammissibilità per violazione del principio di sinteticità sancito*

dall'articolo 5 c.g.c., integrante violazione dell'obbligo di specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 190, comma 2, c.g.c.

L'obbligo di redazione degli atti processuali in modo "chiaro e sintetico" è stato, quindi, espressamente imposto, attraverso il citato art. 5, non solo al giudice e al pubblico ministero, ma anche alle parti private.

Trattasi di principio generale di immediata applicazione nel processo contabile sia di primo grado che d'appello...funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 Cost., e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.. (v. Cass. sent. n. 21297/2016)... (e)..quindi, «l'adempimento di un preciso dovere processuale» (Cass. 22 giugno 2006, n. 19100, Cass. Sez. Lav., sent. n. 17698/2014 e n. 17178/2014) (che)... espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione...(v. sent. n. 17698/14; di identico tenore Cass. nn. 24940/16, 22709/16, 22654/16, 21239/16, 20815/16, 18579/16, 17526/16, 9228/16, 34/16; 8245/2018)...

È indubitabile che per poter spiegare le ragioni di dissenso verso statuizioni sfavorevoli occorre una quantità minima di contenuti argomentativi, idonea a fornire una rappresentazione comprensibile di ciò che è avversato ed i motivi che sorreggono il dissenso; tuttavia, è altrettanto vero che l'impugnazione operata con l'ostensione di una esageratamente sovrabbondante quantità di prolisse argomentazioni è parimenti idonea a rendere le ragioni di fatto e di diritto altrettanto difficilmente percepibili...(tra le tante, cfr. Corte conti, II Sez. App., sent. n. 38/2023).

Nel caso in esame, malgrado la vicinanza al limite della inammissibilità, il Collegio opta per una valutazione estremamente indulgente dell'architettura delle impugnazioni, senza far luogo ad una pronuncia in rito, che risulterebbe penalizzante, evidenziando tuttavia il gravoso sforzo, interpretativo e di sintesi, che viene imposto al giudice.

-12. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che ...*Omissis*... - dirigente con la qualifica di comandante del Corpo di Polizia provinciale nel periodo dal 1.7.2011 al 30.04.2012 - malgrado la regolarità delle notifiche degli atti di impugnazione e del d.f.u, non risulta costituito in giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.

Il Collegio precisa, inoltre, che la sentenza di primo grado -non essendo stata oggetto di impugnativa, nei termini, da parte del predetto ...*Omissis*... ed avendo la Procura territoriale concluso "*ferme restando le statuizioni emesse nei confronti del sig. ...Omissis... passate in giudicato*" - risulta ormai definitiva con riguardo alla condanna di quest'ultimo, ivi disposta, al risarcimento del danno da mancata entrata cagionato alla Provincia di Perugia nella percentuale del 5%, determinata in proporzione all'indicato periodo di svolgimento del servizio, ovvero in euro 8.354,835, oltre a quota parte delle spese di giudizio liquidate dal giudice umbro.

-13. Il Collegio è chiamato, sempre in via preliminare, a pronunciarsi sulla questione, sollevata nelle memorie difensive di ...*Omissis*... e di ...*Omissis*..., dell'inammissibilità/irricevibilità, per tardività, dell'atto di

appello proposto dalla Procura territoriale, poiché conterrebbe l'impugnativa di capi autonomi della sentenza di primo grado che tuttavia non sarebbero stati oggetto di impugnazione da parte degli appellanti principali (segnatamente, i capi 1, 3.1, 4, 5), e che, dunque, non sarebbero più censurabili una volta trascorso il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta in data 11.04.2024).

In altri termini, pur essendo ammissibile, in tesi, l'appello incidentale tardivo (quale sarebbe quello proposto dalla Procura territoriale, poiché notificato solo in data 04.09.2024) se ne dovrebbe comunque dichiarare l'inammissibilità, contenendo censure alla decisione di primo grado non collegate e/o dipendenti da quelle tempestivamente proposte con gli appelli avversari, ma autonome e in quanto tali proponibili solo nel breve termine ordinario di 60 giorni, che sarebbe spirato in data 10.06.2024.

La Procura generale, nel corso dell'odierna udienza, ha replicato alla censura di tardività con riguardo al contenuto di ciascuno dei capi indicati, evidenziando l'insorgenza dell'interesse del Requirente pubblico a seguito delle avverse censure, non potendo rilevare la mera qualificazione formale contenuta nel corpo dell'appello di parte pubblica di *"impugnare in via autonoma"* (pag. 3).

Il Collegio ritiene che la censura non possa essere accolta.

L'art. 184 del c.g.c., disciplina l'impugnazione incidentale tempestiva (4° co.), e, a certe condizioni, ammette anche l'impugnazione incidentale tardiva, prevedendo quanto segue:

“5. Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183 comma 1, possono proporre *impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine* o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

6. Con l'*impugnazione tardiva* possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale *perde ogni efficacia*.

7. L'impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte *entro sessanta giorni* dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'*impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione* ed è depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 180, comma 1.”

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare: “L’art. 184 c.g.c. disciplina sia l’ipotesi dell’impugnazione incidentale autonoma, in cui l’interesse a impugnare non sorge dall’impugnazione principale ma dalla sentenza, sia l’impugnazione incidentale in senso stretto o propria, in cui tale interesse viene a concretizzarsi come interesse alla conservazione della sentenza di primo grado parzialmente favorevole, che potrebbe essere travolta dall’impugnazione principale proposta da controparte, dalla quale, perciò, nasce l’interesse ad impugnare...L’appello incidentale tardivo, quindi, consente alla parte parzialmente soccombente (come in specie il PR) che sarebbe disposta ad accettare l’esito della sentenza di primo grado (parzialmente soddisfacente) purché l’accetti anche l’altra o le altre parti (appellante principale...e altri), di attendere la decisione di queste ultime, a prescindere dalla decorrenza del

termine per impugnare.... Inoltre...l'appello incidentale tardivo del Procuratore regionale avrebbe consentito allo stesso di impugnare anche capi autonomi della sentenza (art. 184, co. 6 c.g.c.). Detta disposizione è stata, tuttavia, interpretata in termini rigorosi dalla giurisprudenza contabile che ammette l'appello incidentale tardivo a condizione che possieda uno specifico nesso con altra impugnazione (principale o incidentale) tempestivamente proposta (Corte dei conti, Sez. d app. Sicilia 58/2023) e che l'interesse a proporlo sorga dai motivi a sostegno dell'appello proposto tempestivamente, per cui è inammissibile l'appello incidentale tardivo volto alla censura di un capo distinto della decisione rispetto a quelli già oggetto di impugnazione e senza alcun nesso di consequenzialità con essi (Corte dei conti, Sez. III d'app. 95 e 365/2022, 22/2023, Sez. II centr. 780/2018 e 317/2021, Sez. I 20/2021, Cass. 17614/2020, contra Cass. 26139/2022 e SS.UU. 8486/2024), supportando detta esegesi con il richiamo all'art. 184, co. 7 c.g.c.

Pertanto, poiché in ipotesi l'interesse del Procuratore regionale è sorto dai motivi dell'appello principale e di quelli incidentali proposti dai condannati... il suo appello incidentale tardivo, volto alla censura degli stessi capi della decisione già oggetto di impugnazione e recante perciò un nesso di consequenzialità con gli stessi sarebbe... ammissibile...l'impugnazione incidentale tardiva del Procuratore regionale, proposta entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, sarebbe giustificata dalla circostanza che quest'ultima mira ad alterare, comunque, l'equilibrio creato dalla sentenza impugnata, nella prospettiva del destinatario di quello stesso gravame..." (Corte conti, III Sez. app., sent. n. 212/2024).

Nel caso in esame l'appello incidentale proposto dalla Procura territoriale risulta essere tardivo (in quanto notificato il 4.9.2024, ovvero oltre il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica della sentenza dell'11.4.2024, ma entro il successivo termine di 60 giorni dalla notifica degli appelli avversari, risalente al 5-6 giugno 2024) e dunque soggiace alle riferite limitazioni di cui al richiamato articolo 184 del c.g.c., con particolare riguardo all'interesse all'impugnazione, che deve insorgere dalle impugnazioni avversarie, e non invece, direttamente, dalla sentenza impugnata.

In proposito, il rappresentante della Procura generale nel corso dell'odierna udienza ha dimostrato l'ammissibilità del gravame tardivo proposto dalla Procura umbra, illustrando il nesso di consequenzialità intercorrente tra le anteriori e tempestive impugnazioni proposte dalle parti private e l'appello di parte pubblica, e quindi l'interesse ad appellare insorto in capo a quest'ultima con riferimento a ciascuno dei capi contestati (n.1, 3.1, 4 e 5).

In particolare è stato evidenziato che il capo 1 (con il quale è stata pronunciata la prescrizione dell'azione erariale, con riguardo ai verbali non tempestivamente notificati dall'Ufficio) è stato oggetto di preventiva impugnativa da parte del ...*Omissis*... (secondo motivo); anche il capo 5 (in cui il giudice territoriale ha operato una riduzione del complessivo danno) è stato oggetto di censura da parte del ...*Omissis*... (quinto motivo); per i capi 3.1 e 4 (relativi all'elemento psicologico) vi è stata impugnativa da parte del ...*Omissis*... (secondo motivo).

-14. Con riferimento all'ulteriore questione preliminare, relativa alla intempestività dell'azione erariale dichiarata dal giudice territoriale con riferimento ad una sola tipologia di verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada (ovvero quelli non tempestivamente notificati al trasgressore nel termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 201 del citato Codice), vengono in esame le censure sollevate in proposito dalla difesa del ...*Omissis*... (per il quale la parziale prescrizione dichiarata dal primo giudice con riguardo alla descritta tipologia di verbali andrebbe invece estesa a tutte, o quasi tutte, le restanti tipologie di verbali indicate in sentenza) e dalla Procura territoriale (che ritiene ingiusta sul punto la sentenza impugnata, in quanto il *dies a quo* della prescrizione dovrebbe essere spostato in avanti, ovvero al momento della scoperta ed effettiva quantificazione del danno ad opera della Provincia, considerato il doloso occultamento del danno da parte della dipendente ...*Omissis*... che avrebbe tenuto chiusa a chiave la documentazione relativa alle infrazioni al Codice della Strada elevate negli anni a partire dal 2011, stante la tempestiva messa in mora operata il 25 marzo 2021 dalla Procura attrice).

L'eccezione di prescrizione è stata riproposta, in termini più ampi, nelle più recenti memorie difensive del ...*Omissis*... e del ...*Omissis*..., alla luce della sopravvenienza normativa contenuta nella legge cd. Foti n. 1/2026 che, in tema di decorso della prescrizione, farebbe decorrere il relativo quinquennio dalla verifica del "fatto dannoso", non potendo

rilevare il presunto occultamento doloso, considerata la circostanza che i fatti accaduti al Comando provinciale sarebbero stati ormai noti a tutti.

Il Collegio ritiene che il motivo di doglianza sollevato dalla Procura territoriale debba trovare accoglimento, non potendosi condividere la decisione di primo grado afferente alla parziale prescrizione dell'azione erariale, che risulta tempestiva per tutte le poste di danno azionate.

Infatti, nella vicenda di cui trattasi, il danno da mancata entrata cagionato alla Provincia di Perugia in conseguenza della cattiva gestione del procedimento di riscossione dei verbali elevati per violazioni al Codice della Strada negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, risulta effetto di un doloso occultamento, quanto meno ad opera del maresciallo ...*Omissis*..., addetto, di fatto, alla gestione dell'intero procedimento.

Dalle indagini amministrative e contabili -confermate dalla sentenza n. 1872/2025 emessa in data 15.01.2026 dal Tribunale di Perugia, Sezione Penale, depositata dalla Procura generale in allegato alla memoria di conclusioni- è emerso infatti che la dipendente, che si occupava, in via esclusiva, o comunque prevalente, del procedimento di gestione dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, ne custodisse i relativi incartamenti chiusi all'interno della propria stanza, gelosamente riposti in armadi e cassetti chiusi a chiave, rendendoli inaccessibili ad altre persone, tanto da posizionare una tendina sulla porta, in modo da non poter essere vista dai colleghi.

Gli stessi reati contestati alla ...*Omissis*..., afferenti ai reati di peculato (art. 314 c.p.) e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in

atti pubblici (art. 479 c.p. in relazione all'art. 476, comma 2, del c.p.), per i quali il giudice penale ne ha disposto la condanna alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione, presuppongono l'occultamento delle relative attività, di cui la Provincia di Perugia ha potuto avere piena conoscenza solo successivamente al trasferimento della ...*Omissis*... ad altro ufficio (avvenuto in data 17.10.2017), o meglio dopo la consegna da parte di quest'ultima delle chiavi di accesso agli armadi (novembre 2017), non potendo rilevare il fatto che il comportamento "anomalo" della prevenuta e la riferita "tolleranza" del medesimo fossero circostanze note a tutti all'interno del Comando. Ciò anche perché, come ha rilevato la Procura territoriale, per l'effettiva quantificazione del danno subito dalla Provincia, si è resa necessaria la creazione di un *team* interno per il riordino dei verbali.

Rimane dunque ferma la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno erariale dalla data della sua "scoperta", anche alla luce dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, che in caso di "*occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione*", come nel caso di specie, ne conferma la decorrenza "*dalla data della sua scoperta*".

Ora anche a voler considerare, in ipotesi, come termine di decorrenza la "scoperta" dell'ammancio conseguente alla consegna delle chiavi degli armadi ove erano custoditi i verbali (novembre 2017), l'azione erariale, considerato, anche l'effetto interruttivo derivante dall'atto di

costituzione in mora notificato a tutti i prevenuti in data 25.03.2021, risulta tempestiva, poiché la notifica dell'atto di citazione in giudizio risale al 20.10.2022.

La tempestività dell'azione non può essere messa in discussione per il diverso titolo di responsabilità, quale colpa grave *in vigilando*, contestato agli altri convenuti in giudizio (...*Omissis*... e ...*Omissis*...), e di cui si dirà in prosieguo, in quanto la condotta dolosa della ...*Omissis*... si ritiene si sia potuta estrinsecare anche a causa del non corretto esercizio dei poteri di controllo e vigilanza spettanti ai predetti soggetti, quali vertici dell'ufficio.

La giurisprudenza contabile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha infatti precisato che *"In termini generali, va osservato che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi del art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta... l'"occultamento doloso" del danno impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e..richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. ... In tali evenienze, integranti di norma - ma non necessariamente- condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno... (e) tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede una ulteriore*

condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto... (Sez. I App., n. 471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023)... il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, ma obiettivamente, in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App., n. 49/2023; n. 471/ 2023)... l'occultamento doloso (può) realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., n. 471/ 2023).

Quanto, in ultimo, al profilo dell'estensione del regime prescrizione, in particolare, con riguardo alla riferibilità del dies a quo relativo all'autore dell'illecito a titolo doloso ai soggetti chiamati a rispondere a titolo di responsabilità sussidiaria, osserva il Collegio che in ordine a tale profilo viene in rilievo il principio espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n.4/QM/1999, e più recentemente, ancora, l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale, il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., opera nei confronti di tutti i responsabili, anche se chiamati a titolo di colpa grave o non partecipi di una specifica attività di occultamento, solo in ipotesi di illecito in cui sulla condotta dell'autore principale, a titolo di dolo, si innestano le posizioni dei soggetti tenuti a compiti di vigilanza e controllo, (in tal senso espressamente, ex plurimis, App. Sicilia, n. 37/A/2025, II App., n.187/2020, n. 722/2018; Corte dei conti, II Sez. n. 302/2012, n. 641/2013, n. 592/2014, n.

397/2015, n. 523/2018, I Sez. n. 404/2008).”(Corte conti, III Sez. App., sent. n. 14/2026).

La tempestività dell’azione erariale, di cui si è detto, assorbe dunque ulteriori questioni attinenti alla sospensione/interruzione di cui all’art. 1310 del c.c., ventilata dalla difesa del ...*Omissis*....

-15. Con riguardo al merito, il Collegio osserva che la questione in esame riguarda una consistente mole di crediti della Provincia di Perugia, derivanti dalla elevazione di verbali per varie violazioni al Codice della Strada per gli anni dal 2011 al 2014, mai incassati dall’Ente in quanto non più esigibili per l’intervenuta prescrizione conseguente all’illegittimo procedimento di gestione dei medesimi (assenza di notifica al trasgressore; pagamenti o istruttoria incompleti; mancata/tardiva iscrizione a ruolo nel termine quinquennale di legge; mancata registrazione nel programma informatico HCR; mancato riversamento delle somme all’Ente per i verbali contestati in sede penale e oggetto di pagamento in contanti nelle mani della ...*Omissis*..., come descritti alle pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado).

Per il giudice umbro del danno da mancata entrata subito dalla Provincia di Perugia, benché ridotto nell’importo ad euro 167.096,70, sarebbero responsabili il maresciallo ...*Omissis*... (a titolo di dolo, con riferimento ai verbali con sanzioni pagate dai trasgressori in contanti, e mai riversati dalla ...*Omissis*... nelle casse dell’Ente, oggetto di imputazione per peculato in sede penale; e a titolo di colpa grave, per avere gestito in modo non corretto i verbali per violazioni del Codice della strada, con

macroscopiche difformità ed omissioni, e dunque in modo errato e negligente, per un lungo periodo di tempo e per un numero consistente di verbali) e i tre Dirigenti (...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*...) succedutisi nella reggenza del Comando della Polizia provinciale, in proporzione al periodo di svolgimento del servizio (a titolo gravemente colposo, per avere tollerato ed avallato lo svolgimento di mansioni superiori, svolte di fatto dalla ...*Omissis*..., nella gestione in via esclusiva, o preminente, del procedimento di riscossione delle somme portate dagli indicati verbali, omettendo i dovuti controlli e le misure correttive).

La sentenza, che è giunta all'addebito di danno in capo ai prevenuti sulla base della ricostruzione dei fatti emersi dalle indagini svolte in sede amministrativa, contabile e penale, merita conferma, nei limiti di cui si dirà, anche alla luce della sopravvenuta sentenza del giudice penale (Tribunale di Perugia, Sez. penale, sentenza n. 1872/2025), che ha confermato il caos organizzativo presente nell'ufficio, ove, di fatto, le funzioni di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada venivano gestite in via esclusiva, o prevalente, dalla ...*Omissis*..., che riscuoteva in contanti le somme versate dai trasgressori senza riversarle all'ufficio economato (dal 2011/2012 nessun versamento risultava essere stato fatto fino al 2016/2018). Le credenziali di accesso al sistema informatico HCR, piuttosto rudimentale e fallace in quanto "ogni dato era modificabile e non si poteva risalire a chi accedeva e modificava cosa", di cui la ...*Omissis*... era l'unica addetta all'inserimento, erano tuttavia in

possesso anche di altre 5/6 unità di personale, che si erano nel tempo occupate dell'ufficio, e le chiavi dell'armadio e delle cassettiere nella stanza della ...*Omissis*... erano nella disponibilità di altri soggetti (...*Omissis*... e ...*Omissis*...).

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti e di fugare i dubbi che alimentano alcune tesi delle parti dell'odierno processo, si reputa utile riportare alcune testimonianze contenute nella sentenza penale, ove si legge che:

-quando la ...*Omissis*... (dall'aprile 2020, vicecomandante della Polizia provinciale), prese servizio con l'incarico di responsabile dell'ufficio Polizia provinciale e amministrativo (in data 1.1.2017) rilevò alcune gravi anomalie:

- sia perché la responsabile "di fatto" dell'ufficio che "gestiva le violazioni al Codice della strada era il maresciallo Maggiore ...*Omissis*..., che da svariati anni si occupava della materia pur senza avere la qualifica di responsabile dell'ufficio. La ...*Omissis*... *"teneva un po' tutto quanto quello che riguardava i verbali del Codice della strada sottochiave, nell'ufficio suo chiuso a chiave, nei cassetti, le cassettiere erano chiuse, gli armadi erano chiusi"*, la quale, dopo l'arrivo della ...*Omissis*..., cercò in ogni modo di farsi spostare, *"così da poter disporre di una stanza per sé sola. Non contenta, quando era stata messa a lavorare, da sola, in una stanza attigua a quella della ...Omissis..., l'imputata aveva fatto installare una tendina sulla porta, in modo da non poter essere vista dalla collega della stanza a fianco. In ultimo, quando si era trasferita presso altro ufficio (l'ufficio viabilità), aveva portato con sé tutti i*

verbali e il resto della documentazione precedentemente custodita nella sua stanza"

- i colleghi erano poco collaborativi, "le dicevano di prendere sempre "un po' di distanza" da questo tipo di procedimenti,

-anche il dirigente, che all'epoca era il Comandante ...Omissis..., era "poco collaborativo", "nel senso che non la introduceva molto al lavoro che avrebbe dovuto svolgere"..."Era in uso, in quell'ufficio un programma di gestione, che però la ...Omissis... non poteva utilizzare perché non aveva le credenziali, le quali non erano in possesso nemmeno di ...Omissis..., nonostante fosse il Comandante del Corpo".

*La dott.ssa ...Omissis... aveva, quindi, "provato a contattare direttamente il dirigente ...Omissis... per fargli presente quanto fosse anomala la situazione che si era creata, ma lui si era comportato come un vero e proprio "muro di gomma", dicendole che non avrebbe dovuto far uscire questa questione dall'ufficio, che c'era lui che si sarebbe occupato di tutto; ma di fatto nulla era mutato. I verbali erano rimasti chiusi a chiave all'interno di un armadio nella stanza della ...Omissis..., armadio del quale solo lei aveva le chiavi. Al suo telefono interno non poteva rispondere nessuno, neanche le altre colleghe dell'ufficio...La dott.ssa ...Omissis... si era quindi resa conto che la ...Omissis... aveva accentrato completamente su di sé il controllo dell'ufficio, per di più con modalità assolutamente illegittime. La ...Omissis... ha, quindi, iniziato a...scrivere anche al segretario generale ...Omissis..., rappresentando la situazione *in fieri*, e che lei non era abilitata a fare essenzialmente nulla. Il segretario generale, per tutta*

risposta, l'ha invitata a desistere, facendole presente che, se avesse continuato a voler indagare, l'avrebbero trasferita ad altro ufficio. La situazione si è risolta soltanto quando la ...*Omissis*... ha fatto presente a ...*Omissis*... che l'avrebbe dovuta mettere "di staff", sarebbe dovuto - cioè- diventare diretto responsabile dell'ufficio, perché lei non avrebbe potuto continuare in quel modo. A questo punto, la ...*Omissis*... -avendo realizzato che i suoi privilegi lavorativi stavano per cessare -ha avanzato domanda per il trasferimento presso l'ufficio viabilità. Pur essendo stata trasferita, ...ha comunque continuato a detenere le chiavi dell'ufficio, di tutti gli armadi e le cassettiere lì presenti, e ha avuto modo di vederla in ufficio che apriva i cassetti, ne controllava il contenuto, continuando comunque a restare nella disponibilità delle chiavi senza darle alla nuova responsabile...Il 2.11.2017 la ...*Omissis*... aveva visto ...*Omissis*... in ufficio intenta a portare via buste, scatoloni contenenti verbali...e altre cose. Ha provato ad avvertire il dirigente ...*Omissis*..., che non le ha risposto; ha avvertito il segretario provinciale che le ha detto di fermarla...ed è stata, quindi, affrontata direttamente dalla ...*Omissis*..., che le avrebbe detto "*stai tranquilla che a te ci penso io*". "Ha confermato di avere visto personalmente la ...*Omissis*... infilare, all'interno di un sacco dell'immondizia, tutti i documenti presenti all'interno della cassettera, portandoseli appresso...Parecchi documenti non sono stati più trovati. Alla fine, dopo il trasferimento della ...*Omissis*..., le chiavi di tutto ciò che era nel suo ufficio sono state date al maresciallo ...*Omissis*... e, dopo un certo periodo, previa precisa direttiva del dott. ...*Omissis*..., si è

proceduto a verificare cosa era successo nell'ufficio, previa riordinazione della documentazione ivi rinvenuta. Subito è mersa una "*grandissima confusione*" all'interno dei cassetti...all'interno dell'ufficio: c'era una grande quantità di verbali buttati alla rinfusa, tutti ammassati l'uno sopra l'altro, buste verdi contenenti verbali non iscritti a ruolo, buste che non erano state rinotificate anche se la prima notifica non era andata a buon fine, insomma un "*gran caos*"...anche...un registro dei pagamenti effettuati in contanti, che poi però non hanno più visto negli uffici...In alcuni casi, nel verbale era stata inserita una data differente rispetto a quella iniziale, per poter procedere all'effettuazione della notifica nei termini dei 90 giorni previsti dalla legge, anche se erano ormai spirati. Sono state rinvenute anche alcune ricevute di pagamento in contanti, quando i pagamenti in contanti non venivano di norma effettuati presso il Comando, perché si procedeva al pagamento della sanzione o con bollettino postale o mediante bonifico, salvi i casi eccezionali previsti dal Codice della strada (ad esempio, ai sensi dell'art. 207 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Nonostante dette ricevute, i pagamenti effettuati dai singoli trasgressori non erano mai annotati nel sistema informatico di cui la Polizia provinciale aveva la disponibilità, risultando quindi come se i privati non avessero mai pagato; le sanzioni risultavano tutte raddoppiate. Andando a vedere la schermata complessiva dei verbali nel software denominato HCR in dotazione all'ufficio il pagamento non risultava; i singoli verbali, infatti, risultavano come "definiti" nella sezione "stato del verbale",

mentre in altra sezione dedicata al monitoraggio dei pagamenti, questo risultava non avvenuto.

Conseguentemente...la dott.ssa ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e altri collaboratori hanno predisposto una denuncia e l'hanno inoltrata direttamente alla Corte dei conti, per elencare i verbali non iscritti a ruolo e, conseguentemente, quantificare il danno erariale da mancato incasso delle sanzioni. Dopo avere proceduto alla regolarizzazione dei ruoli e alla predisposizione delle cartelle esattoriali, molti dei trasgressori cui era stata notificata la cartella si sono spontaneamente recati al Comando della Polizia provinciale, chiedendo conto della notifica, rilevando d'aver pagato i verbali molto tempo addietro ed esibendo, al riguardo, le ricevute di pagamento consegnate loro dalla ...*Omissis*... quando erano andati a pagare in contanti presso il Corpo. Anche la verifica all'economato circa l'effettivo versamento degli importi riscossi nelle casse della Tesoreria provinciale ha restituito esito negativo: dal 2011 al 2016 nessun versamento risultava essere, infatti, stato effettuato, rafforzando quindi il convincimento in ordine alla presunzione che gli importi dei verbali non riscossi prendessero strade ben differenti da quella istituzionalmente prevista.

Ed ancora *"tra le funzioni che le erano state assegnate al momento del suo arrivo in Provincia c'erano anche quelle di supervisionare l'operato dell'imputata, ma di fatto non le è mai riuscito di esercitarle perché era priva delle credenziali di accesso al programma HCR e non aveva modo, quindi, di supervisionare la sua attività"*

...Comunque sia, la ...Omissis... si occupava in via assolutamente esclusiva di tutte le pratiche concernenti le violazioni relative al Codice della strada. I giorni in cui non era in ufficio, tutto rimaneva fermo, nessun altro gestiva, in nessun modo, le relative pratiche.

Il maresciallo maggiore ...Omissis... ha confermato quanto riferito dalla ...Omissis... precisando che *“a quell’epoca la ...Omissis... si occupava dell’attività di gestione delle sanzioni elevate dal Corpo per le violazioni al Codice della strada, ma nel corso del tempo anche altri poliziotti provinciali- sia pure per “periodi molto brevi” s’erano occupati di tale attività: il mar. ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis... .. la ...Omissis... “era molto gelosa del proprio lavoro”, tanto da essere solita chiudere la porta a chiave quando non c’era...”* Dopo la notifica di numerosissime “lettere pre-ruolo” che l’ufficio ha iniziato a mandare ai trasgressori che risultavano non aver pagato...una sorta di avviso bonario...numeroso persone di sono recate di persona al Comando, a dire che avevano pagato...in contanti nelle mani della ...Omissis... o con bollettino postale“(che, comunque, non risultava annotato come pagamento nel partitario in possesso del Corpo di Polizia municipale).

La ...Omissis... ha precisato che *“la ...Omissis... aveva l’abitudine di chiudere a chiave le cassettiere del suo ufficio dove custodiva i verbali che poi sono stati rinvenuti...Di tali chiavi, anche alcuni “collaboratori” dell’imputata avevano la disponibilità (quale, ad esempio il maggiore ...Omissis..., che una volta aveva aperto queste cassettiere per introdurre un Codice della strada aggiornato che era arrivato nuovo”*.

Il Comandante del Corpo ...*Omissis*..., tuttavia, a fronte di questa anomalia non aveva adottato alcun ordine di servizio, né tanto meno ingiunto di fare qualcosa alla ...*Omissis*....

Anche la testimone ...*Omissis*..., entrata in servizio al Comando di Polizia provinciale nel maggio 2012, svolgendo servizio esterno, ha dichiarato di non essersi mai occupata delle sanzioni del Codice della strada, perché con la ...*Omissis*... lavoravano altri colleghi, come ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*.... Negli ultimi anni (prima del 2017) la ...*Omissis*... era comunque rimasta sola a gestire l'ufficio. Durante questo periodo, ...svariate persone che cercavano direttamente la ...*Omissis*..., venivano in ufficio per poter parlare direttamente con lei. L'imputata era solita chiudere a chiave la porta dell'ufficio quando se ne andava, e si chiudeva dentro quando era presente. Inoltre, chiudeva a chiave anche le cassettiere lì presenti..."

Dopo il ritrovamento dei verbali chiusi a chiave ha precisato che: *"Per moltissimi verbali era presente una ricevuta cartacea di definizione...accompagnata nel sistema informatico con la dicitura "verbale pagato", con firma riconducibile, all'apparenza, alla ...Omissis.....".* La ...*Omissis*... ha inoltre dichiarato di non ricordare per quanto tempo, e per quali singoli periodi la ...*Omissis*... fosse stata affiancata da collaboratori ...la ...*Omissis*... era rimasta sola dal gennaio all'ottobre di quell'anno (2017) salva la collaborazione del mar. ...*Omissis*... ...quando si trovava in ferie, il suo ufficio veniva aperto dal magg. ...*Omissis*... (che disponeva delle chiavi) e lasciava i verbali sulla sua scrivania..."

A conferma di quanto sopra il maresciallo ...*Omissis*..., in servizio al Corpo di Polizia provinciale di Perugia, applicato alla sezione di P.G. presso la locale Procura, che ha partecipato alle operazioni di riordino dopo il trasferimento della ...*Omissis*..., ha dichiarato di essersi subito accorto che, per taluni verbali, le modalità operative di conservazione non erano conformi alla legge...Alcuni verbali erano sbarrati, annullati in autotutela (cosa non prevista dal Codice della Strada), mentre per molti altri -per i quali il sistema informatico in dotazione alla Provincia indicava "verbale pagato" - in realtà non risultava proprio pervenuto il pagamento effettivo all'Ufficio economato...Era sempre la ...*Omissis*... ad occuparsi dell'annotazione .

Il ricostruito quadro fattuale determina dunque il Collegio a ritenere infondate le censure mosse alla sentenza di primo grado (dagli appellanti ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*...) con riguardo alle competenze e funzioni dei dipendenti della Provincia di Perugia, previste nell'organigramma, ovvero nell'inquadramento, di diritto, dell'Ente, che il giudice territoriale non avrebbe tenuto in adeguata considerazione.

In particolare le posizioni dei responsabili degli uffici competenti per i procedimenti sanzionatori per le violazioni al C.d.S., ovvero il funzionario Cap. dott. ...*Omissis*... (titolare di Posizione Individuale "Codice della Strada e Sicurezza della Circolazione" e del corrispondente trattamento economico aggiuntivo, responsabile del relativo procedimento amministrativo sanzionatorio quantomeno dal 2011 sino a tutto il 31.12.2013, posizione conservata anche dopo l'assegnazione della

responsabilità al medesimo del Comprensorio Eugubino-Gualdese: “il dipendente con ordinanza n. 70 del 13.6.2012 è stato assegnato a prestare servizio presso altra sede lavorativa, senza che ciò comportasse alcuna modifica rispetto ai compiti e alle funzioni assegnate al dipendente medesimo”), la dott.ssa ...*Omissis*... (Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Servizio Polizia Provinciale”, nel periodo 1.1.2010-30.9.2015, subentrata poi anche nella predetta P.I. dal 1.1.2014, con attribuzione del relativo emolumento, con competenze in tema di registrazione dei verbali, gestione dei relativi introiti anche per l’accertamento presunto degli introiti e riscossione tramite ruoli esattoriali), nonché quella del loro diretto superiore ten. col. ...*Omissis*... (titolare, nel medesimo periodo, dell’Ufficio del vice comandante, sovrastato, al vertice, dalla posizione dirigenziale, coincidente con la figura di comandante del Corpo), non possono elidere la responsabilità di chi, in via di fatto, ha sovvertito l’ordine delle competenze operando direttamente (...*Omissis*...), e di chi non ha adeguatamente sorvegliato, tollerando che ciò avvenisse, senza porre tempestivi rimedi (i tre Dirigenti, prevenuti in giudizio), e di chi, pur se non evocato in giudizio, ha contribuito, in qualche modo, alla causazione del danno da mancata entrata subito dalla Provincia di Perugia, come si chiarirà in prosieguo.

Non può essere dunque accolto il primo motivo di appello del ...*Omissis*..., con riguardo ad un presunto errore di inquadramento all’interno dell’Ente, in quanto il ruolo di vertice del Servizio di Polizia provinciale- dirigente e comandante del Corpo- svolto *ad interim* e

gratuitamente (dal 1.1.2010 al 30.6.2011 e dal 1.5.2012 al 30.4.2015), in quanto al contempo Direttore Generale della Provincia, è stato adeguatamente preso in considerazione dal giudice territoriale, che ha descritto il ruolo e il periodo di svolgimento del servizio di interesse ai fini di causa (tant'è che lo ha quantificato in complessivi 1276 giorni), essendo indifferente ai fini della responsabilità amministrativo contabile, come ha ben rilevato la Procura generale, che un soggetto rivesta un incarico *ad interim* o come titolare.

Diverso discorso va fatto con riguardo al primo motivo di appello proposto dal ...*Omissis*..., con riguardo al periodo di svolgimento del servizio quale dirigente comandante del Corpo di Polizia provinciale che la sentenza ha erroneamente ampliato (dal 1° maggio 2015) sino al 30 novembre 2019, mentre invece, come ha anche riconosciuto la Procura generale, l'incarico risulta cessato nella antecedente data del 30 aprile 2019.

La Procura generale, pur rimettendosi alle valutazioni del Collegio, ha comunque rilevato che *“sei mesi di ulteriore inattività, su un lasso di tempo di oltre quattro anni, non comportino necessariamente un sostanziale mutamento circa la valutazione del disvalore della condotta e la proporzione del relativo concorso dannoso”*.

Il Collegio rileva che la durata dell'incarico (indicata erroneamente in sentenza in giorni 1675) è stato un elemento rilevante ai fini della responsabilità (addossata al ...*Omissis*... nella misura del 25%), e di cui

pertanto si terrà conto nella quantificazione del danno, come si dirà in prosieguo.

Pertanto, la sentenza di primo grado è condivisibile nella parte in cui, pur tenendo conto del mero inquadramento della ...*Omissis*... in categoria C (e dunque dell'assenza di competenza funzionale in tema di sanzioni per violazione del Codice della Strada, riservata a soggetti di categoria D), ne ha configurato la responsabilità per avere svolto, in concreto, mansioni superiori alla propria qualifica di appartenenza.

E' infatti condivisibile l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice sulla figura del "funzionario di fatto", come anche la connessa responsabilità dell'agente contabile di fatto, che riscuotendo, di fatto, somme per conto di una Pubblica amministrazione, è onerato della prova di aver riversato le somme nelle casse dell'Ente, tuttavia mai fornita dalla ...*Omissis*....

Non può dunque condividersi la censura (primo e secondo motivo dell'appello ...*Omissis*...) relativa alla erronea indicazione del periodo di svolgimento di tali funzioni di fatto (il riferimento "a far tempo dal 2009", è contenuto nella sentenza impugnata nella mera ricostruzione, in fatto, delle eccezioni difensive), avendo il primo giudice contestato solamente le condotte afferenti "agli anni 2011-2014", che la difesa della ...*Omissis*... vorrebbe emendate del periodo dal 1 gennaio 2011 al giugno 2012, poiché "fino al giugno 2012, gli adempimenti funzionali alla corretta esazione dei crediti inerenti alle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Provinciale di Perugia per violazioni al Codice della Strada

(erano) riservati, di diritto ed in esclusiva, al Capitano ...*Omissis*...", in quanto in quel periodo "la responsabilità funzionale gravava sull'Organo amministrativo a ciò deputato (ovverosia al titolare della Posizione Individuale CdS: Capitano ...*Omissis*...)", trasferito ad altro ufficio nel giugno 2012.

La circostanza non è rilevante, avendo il primo giudice considerato le funzioni "di fatto" svolte dalla ...*Omissis*... in quegli anni (come emergenti dalle dichiarazioni e dai documenti in atti: in particolare si osserva che nel "prospetto verbali CDS", ovvero nelle tabelle riprodotte nell'appello della Procura territoriale, relative all'anno 2011, il maresciallo ...*Omissis*... risulta essersi ingerita nella gestione dei verbali, per aver riscosso *brevi manu* gli importi di alcune sanzioni, oggetto poi anche delle imputazioni penali (verbali del 5.2.2011, richiesta di rinvio a giudizio imputazioni n. 8 e 9; verbali del 1.6.2011, richiesta di rinvio a giudizio imputazioni n. 30, 31; verbali del 14.8.2011, richiesta di rinvio a giudizio imputazioni n. 26, 27, restando irrilevante, ai fini che qui interessano, la prescrizione dichiarata dalla sentenza penale sopravvenuta per alcuni capi, mentre solo per i capi 8 e 9 la ...*Omissis*... è stata assolta perché il fatto non sussiste, per un verbale di euro 159,60 euro).

Infatti, benché le competenze "di diritto" spettassero allo ...*Omissis*..., dalla sentenza penale è emerso che egli "capitava in ufficio circa una volta alla settimana, non potendo occuparsi fattivamente del lavoro, che era di fatto delegato" (teste ...*Omissis*..., che ha ammesso di aver ricevuto

pagamenti in contanti per il saldo dei verbali, “ma solo perché l’aveva visto fare a ...*Omissis*... e le era stato consigliato di procedere in questo modo”), tant’è che “l’ultimo versamento in contanti all’ufficio Economato e Provveditorato è stato effettuato nel 2012 da ...*Omissis*..., in riferimento al verbale...del 27.2.2012, per l’importo di euro 808,50 euro. Da tale momento in avanti non sono risultati altri versamenti” (Teste Primera, economo).

Né può rilevare l’invocato “difetto di legittimazione passiva” della prevenuta, fondato sulla circostanza che “dopo il trasferimento del M.llo ...*Omissis*... (16.10.2017) i crediti della Provincia sorti dal 16.10.2012 e sino al 2014 erano ancora validamente riscuotibili ad iniziativa del titolare del diritto”, non essendo ancora prescritti, e “avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione a carico di funzionari terzi”.

In altri termini, siccome la ...*Omissis*... sarebbe stata trasferita ad altro Servizio dall’ottobre 2017, non sarebbe a lei addebitabile la quota parte dei crediti non riscossi che, a tale data, erano ancora esigibili (perché maturati dopo l’ottobre 2012) ed erano andati prescritti solo successivamente al suo trasferimento.

Come ha correttamente rilevato la Procura generale, la doglianza, con un atecnico richiamo alla legittimazione passiva, è in realtà riferita alla insussistenza di una effettiva responsabilità della ...*Omissis*... per il periodo indicato, ascritta in capo a “funzionari terzi”, per crediti che tuttavia non sono stati neanche quantificati (tant’è che l’Organo pubblico,

richiamando le comunicazioni della Provincia alla Sezione di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria, ha riferito che "*gran parte dei crediti in questione già risultava all'epoca del trasferimento, non più esigibile*"). Il Collegio osserva che giudice di primo grado ha tenuto conto delle condotte serbate dalla ...*Omissis...*, nel periodo contestato, per il computo della corresponsabilità nella produzione del danno (attualizzatosi solo con l'estinzione del credito).

Per cui è corretta l'affermazione di parte pubblica laddove ha precisato che il trasferimento ad altra funzione/altro ufficio non influisce sulla valutazione della vicenda effettuata dal giudice territoriale, "in quanto la contestazione ha riguardato il periodo di servizio della dipendente *presso l'Ufficio competente* allo svolgimento dell'attività connessa alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nonché la misura in cui le sue condotte - in tale periodo - hanno concorso alla produzione del danno nel suo complesso", secondo l'orientamento per cui "Il Collegio ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente individuato la decorrenza del termine prescrizione dell'azione erariale ... Ai fini del relativo addebito, le rispettive quote di responsabilità tra i funzionari avvicendatisi nella carica sono state giustamente parametrize al tempo (e, segnatamente, ai giorni) di effettiva permanenza nell'incarico, tenuto conto della continuità dell'azione amministrativa per l'esazione dei crediti vantati dall'ente, nonché della stretta concatenazione causale tra le omissioni imputabili a ciascuno dei funzionari succedutisi nel tempo" (Corte conti, Sez. App. Sicilia, sentenza n. 59/2024).

Né rileva la contestazione sugli indici dimostrativi dell'esercizio "di fatto" delle funzioni, per l'assenza di una investitura formale della prevenuta ad opera dei superiori per la gestione dei verbali, poiché *"ciò che rileva ai fini della responsabilità contabile non sono tanto le circostanze evidenziate dall'appellante (assenza di un formale incarico di incassare i tributi, custodirli e riversarli alle casse comunali; ruolo di mero esecutore; presenza di altri addetti all'incasso in possesso delle chiavi di custodia degli incassi, etc.) quanto l'oggettivo mancato riversamento di somme di denaro derivanti dall'incasso dei tributi minori che il ... (convenuto), seppure privo di una formale investitura, ha gestito per diversi anni, rivestendo così il ruolo di agente contabile, seppure di fatto. La sentenza è compiutamente motivata su tutti gli aspetti della responsabilità che grava in capo all'agente contabile di fatto per il solo maneggio, non corretto, del denaro pubblico ..."* (Corte conti, Sez. I App., sent. n. 249/2024).

In sintesi, le prove della ingerenza di fatto della ...*Omissis*... nella gestione di tutti gli adempimenti relativi ai verbali per cui è causa - e della illegittimità - sono contenute nelle dichiarazioni testimoniali relative al procedimento penale a suo carico, riportate nell'appello del Procuratore regionale, e poi confluite anche nella richiamata sentenza penale n. 1872/2025 del 15.1.2026.

Anche il terzo motivo di appello della ...*Omissis*..., relativo alla insussistenza di un danno per le casse pubbliche, per la mancata prova dell'incasso delle somme versate nelle sue mani, in contanti, dai trasgressori, non ha fondamento.

Come ha rilevato l'Organo requirente, la sentenza gravata ha correttamente inquadrato l'attività della ...*Omissis*... (di gestione esclusiva, o prevalente, del procedimento conseguente all'elevazione dei verbali per violazione del codice della strada, con riscossione in contanti di tutte le oblazioni -non solo di quelle relative ai veicoli con targa straniera- e rilascio di specifiche quietanze di pagamento sulle somme versate nelle sue mani dai trasgressori recatisi nel suo ufficio) nell'ambito della responsabilità dell'agente contabile "di fatto", in quanto i correlati oneri -di riversamento nelle casse della Provincia e di rendicontazione- non risultano esser mai stati adempiuti dalla ...*Omissis*..., sulla quale gravava il relativo onere della prova.

Comprova quanto detto la relazione dell'Economo provinciale (rag. Primera), che, almeno per il periodo 2012-2018, ha confermato l'assenza di riversamenti in contanti (sentenza penale, pag. 37).

Né ha fondamento la tesi per cui dalla mancata coltivazione delle pretese della Provincia di Perugia nei confronti dei privati, si desumerebbe, per implicito, la regolare percezione delle somme, che è smentita dal quadro accusatorio solido e univoco emerso in sede penale, ed anche dalle 400 lettere bonarie, inviate dalla Provincia per iniziativa del ...*Omissis*..., al fine di tentare il recupero di somme già prescritte.

Viene poi in esame il terzo motivo di appello del ...*Omissis*..., per cui nessun addebito potrebbe esserle mosso per il danno da mancata entrata (che si realizzerebbe solo al momento della scadenza del diritto alla riscossione, come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la

sentenza n. 27/2021), poiché al momento di cessazione dall'incarico di dirigente (30 aprile 2015) i crediti della Provincia erano ancora esigibili, per cui, se mai, la responsabilità, per non aver evitato la prescrizione e per non essersi attivato per la riscossione, sarebbe del dirigente subentrato, ovvero del ...*Omissis*....

La censura, richiamando quanto già detto per l'analogia sollevata dalla ...*Omissis*..., non può essere accolta, come ha correttamente rilevato la Procura generale, poiché ciò che rileva ai fini dell'addebito di responsabilità nell'odierno giudizio sono le condotte tenute dai prevenuti durante il periodo di permanenza in servizio, che hanno concorso alla verifica del danno da mancata entrata, e non il successivo momento di scadenza del diritto alla riscossione, in cui il danno si attualizza.

La condotta contestata al ...*Omissis*..., come anche agli altri due Dirigenti convenuti in giudizio (secondo motivo del ...*Omissis*...) concerne infatti l'omissione dell'attività di controllo sul corretto funzionamento degli Uffici e del servizio da loro reso nella gestione dei verbali per violazioni al Codice della strada.

Responsabilità gravante sui prevenuti in quanto vertici degli Uffici, ad essi subordinati gerarchicamente, per la mancata, tempestiva, adozione di misure correttive, ove la situazione oggettiva, di caos generalizzato, è stata tollerata per molti, troppi, anni, generando un consistente danno per l'Ente pubblico di appartenenza.

La Procura territoriale ha poi correttamente evidenziato che, per un lungo arco temporale, è stato consentito/tollerato lo svolgimento “di fatto” di mansioni superiori da parte della ...*Omissis...*, non rilevando i dirigenti che il pagamento delle sanzioni avveniva, con frequenza, in contanti all’interno degli uffici, e neanche il mancato riversamento, almeno dal 2012, all’economato dell’Ente delle somme riscosse in contanti.

Il giudice di primo grado ha dunque ascritto le gravi condotte omissive, a tutti i tre dirigenti-comandanti del Corpo di Polizia provinciale che si sono succeduti nel tempo, per l’analogo disinteresse che ha caratterizzato il loro modo di gestire gli Uffici subordinati, e sono stati condannati secondo l’unico criterio possibile e ragionevole, chiarito anche dalla Procura generale, ovvero in relazione alla durata dell’incarico.

Non potendosi condividere l’addebito al primo giudice di genericità ed insufficienza della motivazione, se ne deve condividere l’adesione all’orientamento giurisprudenziale per cui *“in ipotesi di prescrizione di un credito erariale rispondono del relativo danno tutti i soggetti che si sono alternati nell’incarico, ognuno in proporzione al periodo di svolgimento del servizio, non assumendo incidenza la circostanza che un convenuto sia cessato dal servizio quando ancora il credito era esigibile”* (Corte conti, III Sez. App., sent. n. 233/2019).

Non può infatti accogliersi il quarto motivo di appello della Procura territoriale, per cui la responsabilità dei dirigenti sarebbe a titolo di dolo (eventuale), ove il dolo (diretto) dovrebbe qualificare tutta la condotta

della ...*Omissis*..., avendo il primo giudice, condivisibilmente, escluso l'elemento soggettivo del dolo in capo ai dirigenti (il dolo eventuale, reclamato dalla Procura sulla base di alcune circostanze sintomatiche, non risulta adeguatamente comprovato con riguardo all'accettazione del rischio del depauperamento della Amministrazione provinciale) ed ascrivito a dolo solo la condotta della ...*Omissis*... afferente al danno conseguente alla mancata dimostrazione del riversamento di denaro pubblico, riscosso per conto dell'ente, residuando una grave colpa per le macroscopiche difformità ed omissioni nella procedura di gestione dei verbali, tenuto conto anche delle mansioni superiori svolte, in assenza della qualificazione professionale.

Non possono neanche condividersi le censure mosse alla sentenza di primo grado laddove sarebbe giunta ad una condanna dei dirigenti a titolo di responsabilità oggettiva, derivante dalla posizione ricoperta di vertici dell'Ufficio (secondo motivo di appello ...*Omissis*..., quarto motivo ...*Omissis*...).

Si giustifica dunque l'affermazione della Procura territoriale, ove descrive una responsabilità conseguente alla grave violazione dei compiti che l'ordinamento affida al ruolo dirigenziale, che ha il potere/dovere di attuare le finalità pubbliche proprie della struttura amministrativa, rispondendo del buon andamento, legalità e imparzialità dell'azione dell'Ufficio, che origina anche da una corretta organizzazione della struttura amministrativa stessa.

Viene pertanto in rilievo una grave colpa, sussumibile anche nella accezione circoscritta dal più recente legislatore di “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili” (art. 1 legge n. 20/1994, come riformulato dalla legge n. 1/2026).

Le norme sono contenute nel D.lgs. n. 165/2001:

-art. 4, co.2, per cui *“ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;

- art. 5 comma 1, per cui *“Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa “ e comma 2, per cui “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi...le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro...e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del provato datore di lavoro...”*;

- art. 17 in tema di declinatoria delle competenze dei dirigenti, per cui essi *“dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia... concorrono all'individuazione delle risorse e dei*

profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti...provvedono alla gestione...del personale...ed effettuano la valutazione del personale assegnato...".

Si tratta di norme, dettate per la dirigenza in generale, che sono analoghe a quelle, ancor più specifiche, previste per la disciplina della dirigenza degli enti territoriali, qual è la Provincia, di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia.

Anche la giurisprudenza, con riguardo al simile caso di mancata riscossione di proventi dovuti all'Amministrazione, ha riconosciuto la responsabilità dei vertici dell'Ufficio, che assumono una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dall'ordinamento, costituito dal bilancio pubblico.

E' stato infatti precisato che *"Non è revocabile in dubbio che la contestazione in relazione all'omessa attivazione di procedure di ingiunzione di pagamento e all'adozione dei ruoli, debba ritenersi riconducibile essenzialmente alle posizioni apicali degli uffici, nelle cui attribuzioni ricadono altresì i profili organizzativi interni e la responsabilità per la corretta instaurazione dei rapporti e delle necessarie interlocuzioni con i diversi settori, in qualche modo coinvolti nella gestione degli adempimenti connessi alle attività di riscossione e di applicazione delle sanzioni di cui trattasi (Ufficio finanziario e Ufficio legale). Alle posizioni apicali stesse debbono inoltre riconnettersi le responsabilità gravemente colpose derivanti da disfunzioni, anomalie e criticità direttamente connesse con le inefficienze organizzative degli uffici..."* (Corte conti, Sez. App. sent. n. 196/2020).

La Procura generale ha poi correttamente smentito l'affermazione della difesa del ...*Omissis*... -relativa alla competenza della ...*Omissis*..., in quanto dipendente di categoria C, a svolgere le funzioni contestate- non avendo provveduto lo stesso ...*Omissis*..., a revocarle l'incarico, pur se incompatibile con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel periodo in esame (testimonianza del ...*Omissis*... all'udienza penale del 2.3.2023, riportata a pag. 147 dell'appello della Procura territoriale).

Se i dirigenti ...*Omissis*... e ...*Omissis*..., si fossero conformati alle previsioni di legge, operando, con regolarità e meticolosità, i dovuti controlli sull'andamento generale degli uffici (che prescindono da segnalazioni ricevute) il danno erariale, con ogni probabilità, non si sarebbe verificato.

A prescindere dal comportamento doloso della ...*Omissis*..., "indici sintomatici di gravi anomalie della gestione dell'ufficio", come definiti anche in udienza dalla Procura generale, erano comunque sussistenti e tali da indurre i vertici all'avvio di azioni, doverose, di accertamento e approfondimento (...*Omissis*... si adoperò solo tra fine del 2017 e il 2018, ovvero dopo il trasferimento della ...*Omissis*... ad altro ufficio), non potendosi giustificare l'inerzia, di lungo periodo, con il contesto organizzativo contornato da eventi eccezionali (quarto motivo di appello del ...*Omissis*...); mentre per il ...*Omissis*..., la natura gratuita e temporanea dell'incarico -tuttavia da lui svolto per il lungo periodo di quattro anni e mezzo- non lo esimeva dal controllare l'attività degli uffici,

non potendo delegare, legittimamente, secondo le norme anche interne dell'Ente, al Vice ...*Omissis*... lo svolgimento di tutti i compiti di sua spettanza (ovvero "*tutte le funzioni gestionali, di verifica e di controllo delle attività del Corpo che esulano dalle scelte di strategiche di indirizzo e di programmazione*", come invece accaduto), benché operasse in una sede di servizio diversa da quella della ...*Omissis*.... L'Organo requirente ha osservato che lo stesso ...*Omissis*... aveva disposto il trasferimento dello ...*Omissis*..., unico titolare della posizione individuale "Codice della Strada", così occupandosi della organizzazione dell'ufficio, poi tuttavia lasciato alla gestione, di fatto, della ...*Omissis*..., pur se priva delle necessarie qualifiche. Nelle numerose testimonianze si afferma che il sistema in uso al Comando e la gestione in capo alla ...*Omissis*... era fatto notorio a tutti, anche perché il suo ufficio era frequentato da soggetti esterni che la raggiungevano per pagare in contanti i verbali ricevuti, il cui ingresso al Comando non poteva passare inosservato, anche considerata la quantità di verbali contestati nei numerosi anni di riferimento. È dunque condivisibile l'affermazione della Procura erariale per cui le gravi disfunzioni interne al servizio, avrebbero dovuto essere evitate dal dirigente con una razionale organizzazione del servizio stesso, con controlli sullo svolgimento dei compiti dell'ufficio, compresi quelli sui riversamenti degli incassi da verbali all'economo, assenti per circa 6 anni, non potendo bastare la disposta ricognizione dei crediti disposta dal ...*Omissis*... per una sola annualità. Anche il fatto che i

dirigenti non fossero in possesso delle *password* di accesso al sistema connota il disinteresse e l'incuria nella gestione dell'Ufficio.

Il profilo attinente alla quantificazione del danno è censurato da tutte le parti, sotto diversi angoli prospettici.

Cercando di operare una sintesi delle varie censure, già sopra descritte, si osserva che la sentenza è stata criticata (terzo e quarto motivo di appello della Procura contabile) nella parte in cui ha operato la riduzione del danno, con riguardo ad aspetti oggettivi, (al 50%), e nella parte in cui l'ha ulteriormente ridotto, per profili soggettivi attinenti alla responsabilità di soggetti non evocati in giudizio (di un ulteriore 25%).

Le contestazioni delle parti private hanno riguardato sia l'addebito alla ...*Omissis*... del solo 50% della responsabilità, sia le singole quote a carico del ...*Omissis*... (25%) e del ...*Omissis*... (20%), e ciò anche alla luce della sopravvenuta normativa contenuta in proposito nella cd. legge Foti n. 1/2026.

Questo Collegio, per la complessità del caso in esame, ritiene di condividere il ricorso alla quantificazione del danno, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del c.c., e la riduzione operata in sentenza (al 50%, ovvero ad euro 222.795,60), anche se in base a diversi elementi:

-infatti l'azione erariale è stata da questo Collegio ritenuta tempestiva (per cui non vi può essere alcuna decurtazione per la voce "prescrizione dell'azione, relativamente ai verbali risultati inesigibili per decadenza", riconosciuta invece dal primo giudice),

-tuttavia la quantificazione del danno, come emergente dalle tabelle indicate nell'atto di appello, benché elaborate dalla stessa Amministrazione, non può essere condivisa, perché riferita a somme solo accertate dall'Ente, che mai corrispondono a quelle che saranno riscosse, ove la percentuale di incasso per le violazioni al Codice della strada è notoriamente inferiore. Sulla incertezza della quantificazione incidono sia gli importi della riscossione spontanea (entro 5 giorni dalla notifica, il pagamento si riduce del 30%), sia quelli della riscossione coattiva, con formazione dei ruoli o ingiunzioni di pagamento, che le stesse parti in causa riconducono a percentuali diverse (del 45%, e del 17%, rese più incerte anche dal modesto indice di riscossione dall'1,36% al 3,90% indicato in alcune pronunce della Sezione regionale di controllo per la Provincia di Perugia, non necessariamente ascrivibile ai soli fatti di causa), considerati, almeno in parte, anche dal giudice territoriale che ha riferito di incertezze sui verbali, sul programma telematico, e della impossibilità di iscrivere a ruolo modici importi.

Ed è condivisibile anche l'ulteriore riduzione del danno, in termini soggettivi, per la responsabilità ascrivibile a soggetti non evocati in giudizio, che tuttavia la sentenza impugnata non identifica correttamente (25%). Il Collegio ritiene accoglibili le censure delle parti che attribuiscono una responsabilità virtuale per l'accaduto sia al Vice-comandante ...*Omissis*..., diretto superiore della ...*Omissis*..., con la quale condivideva la sede di lavoro, con (troppo) ampia delega per le funzioni di controllo sugli uffici, tuttavia, benché illegittima, mai

contestata (15%), sia ai funzionari ...*Omissis*..., quale titolare della P.I. "Codice della Strada e sicurezza della circolazione" (5%), ed ...*Omissis*... (5%) per le responsabilità sui medesimi gravanti in materia di sanzioni al Codice della strada e di gestione dei relativi introiti, considerati i periodi di svolgimento del loro incarico e gli altri incarichi ricoperti.

Dalla quantificazione del danno che ne consegue (euro 167.096,70) deve essere detratto l'importo addebitato al ...*Omissis*... dalla sentenza di primo grado (euro 8.354,835), coperta dal giudicato per la mancata impugnativa, per cui il danno da ripartire tra le odierne parti private ammonta ad euro 158.741,865 (euro 167.096,70 - euro 8.354,835).

Ora occorre considerare che, anche ai giudizi in corso, si applicano le severe limitazioni alla responsabilità amministrativo contabile sopraggiunte per effetto della legge n. 1/2026, che ha novellato la legge n. 20/1994, ed invocate dalle parti private, benché osteggiate dalla parte pubblica, per cui:

-con riguardo alla ...*Omissis*..., trattandosi di danno alla Amministrazione di appartenenza condivisibilmente addebitato al 50% (euro 79.370,932) che rientra nella previsione derogatoria del comma 1-octies dell'art. 1 della legge n. 20/1994 di danno "cagionato con dolo o di illecito arricchimento" per cui è esclusa l'applicazione del potere riduttivo al 30%, rilevando, nella quantificazione del danno, considerata la condotta in parte ascritta a colpa grave, l'invocato "concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno

medesimo” di cui il giudice “deve tenere conto” ai sensi del citato art. 1, comma 1 bis.

Ebbene, questo Collegio ha già considerato il concorso della amministrazione, con riguardo al ruolo svolto dai superiori (25% di responsabilità ascritta ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*...; 50% ascritta a ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*...), non potendosi addebitare solo alla ...*Omissis*... il caos gestionale dell’intero ufficio, ove ha un ruolo anche la “confusione diffusa” derivante dall’operare di vari colleghi della ...*Omissis*... sia sul sistema informatico che sulla gestione dei verbali, i cui nomi compaiono nelle testimonianze della sentenza penale sopra riportate, e che giustificano la riduzione del 5% del danno (euro 3.968,546), che andrà dunque a gravare su ...*Omissis*... **per l’importo complessivo di euro 75.402,386.**

-Sul residuo 50% (pari ad euro 79.370,932), con quote del 25% (...*Omissis*...) e del 20% (...*Omissis*...), incide invece l’abbattimento del 30% (euro 23.811,279) derivante dall’invocato art. 1, comma 1 octies della legge n. 20/1994, ove il potere di riduzione favorisce il responsabile, per le conseguenze immediate e dirette della sua propria condotta, limitandolo il danno ad euro 55.559,65 (euro 79.370,932-23.811,279), cosicché tale importo non può non tenere conto di tutte le ulteriori censure sollevate dalle parti (riduzione del periodo di permanenza in servizio del ...*Omissis*...; difficoltà per eventi eccezionali riscontrate dal ...*Omissis*..., etc.).

Ne consegue che **al ...*Omissis*... (25%) dovrà essere addebitato l'importo complessivo di euro 13.889,91, mentre al ...*Omissis*... (20%) dovrà essere addebitato l'importo totale di euro 11.111,93.**

16. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, il Collegio, in accoglimento parziale degli appelli delle parti private e dell'appello di parte pubblica, riforma l'impugnata sentenza nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto, condanna *...Omissis...*, *...Omissis...*, e *...Omissis...* al pagamento in favore della Provincia di Perugia degli importi complessivi appena indicati.

Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., stante la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sugli appelli presentati da *...Omissis...*, *...Omissis...*, *...Omissis...*, **PROCURA REGIONALE presso la Corte dei conti per la Regione Umbria**, nei giudizi iscritti al **n. 61571, lettere A, B, C, D** del registro di segreteria,

- dispone la riunione degli appelli, ai sensi dell'art. 184, co. 1, del c.g.c.;
- dichiara la contumacia di *...Omissis...*, ai sensi dell'art. 93, del c.g.c.;
- accoglie parzialmente l'appello della Procura contabile e quelli di *...Omissis...*, *...Omissis...*, *...Omissis...*, nei termini di cui in motivazione, riformando la sentenza di primo grado e per l'effetto condanna al pagamento in favore della Provincia di Perugia:

- ... *Omissis*... per l'importo complessivo di euro 75.402,386;
- ... *Omissis*... per l'importo complessivo di euro 13.889,91;
- ... *Omissis*... per l'importo complessivo di euro 11.111,93.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 24 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Beatrice MENICONI

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo LASALVIA

F.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27/05/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 28

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 27/05/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente